

---

# Circolare di studio n. 13/2018

---

*Periodo 16 – 31 Luglio 2018*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524  
06.8719.8259  
Fax 06.6449.0327  
[gianluca@mollichella.com](mailto:gianluca@mollichella.com)

---

## Sommario

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Principali contenuti del decreto dignità.....	3
Fattura elettronica prorogata al 1° gennaio 2019 solo per le cessioni di carburante presso i distributori .....	4
Conferimento delle deleghe agli intermediari per la fatturazione elettronica e servizi attivabili .....	4
Visto di conformità sulla propria dichiarazione da parte dei professionisti abilitati per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e alle ritenute alla fonte .....	5
Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio .....	6
Saldo 2017 e acconto 2018 per l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.....	7
Modello Iva TR per i crediti infrannuali .....	8
<b>Agenda .....</b>	<b>14</b>
Scadenario dal 16 al 31 Luglio 2018 .....	14
<b>Schede operative.....</b>	<b>28</b>
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108 .....	28
Contratto di rent to by - Tassazione indiretta .....	29
<b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>	<b>32</b>
Reddito d'impresa e proventi immobiliari abitativi .....	32
Scomputo delle ritenute alla fonte in sede di adempimento dichiarativo .....	32

## **Bene a sapersi**

### ***Principali contenuti del decreto dignità***

Il consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 2 luglio il cosiddetto “decreto dignità” che, tra l’altro, prevede specifiche misure per:

- *il contrasto al precariato*, il cui obiettivo è quello di:
  - limitare l’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine non corrispondenti ad una reale necessità da parte del datore di lavoro;
  - al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato si deve applicare la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- *la delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali*, che tende a:
  - delimitare il fenomeno della “delocalizzazione” delle attività economiche delle imprese o, meglio, lo spostamento in altri Paesi:
    - di attività o di processi produttivi;
    - di fasi di processi produttivi (o “rami aziendali”);
  - ricercare migliori margini di competitività derivanti:
    - da minori oneri e/o costi della manodopera;
    - e/o:
    - da una minore regolamentazione del mercato del lavoro;
    - oppure:*
    - da specifici vantaggi in termini di fiscalità;
- *la tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti*, al fine di preservare il mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese che sono state beneficiarie di aiuti di Stato;
- *il recupero del beneficio dell’iper-ammortamento nell’ipotesi:*
  - di cessione;
  - e/o;
  - di delocalizzazione;degli investimenti. In pratica, viene stabilito che l’operatività dei benefici dell’iper-ammortamento è conseguente alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese deve necessariamente riguardare strutture produttive situate sul territorio dello Stato, comprese, per evidenti ragioni, anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
- *l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di “ricerca e sviluppo”* ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali o, meglio:
  - dei diritti di privativa industriale;
  - e/o;
  - delle altre risorse non incorporate in beni fisici o in attività finanziarie (cosiddetti “intangibles”);previsti tra gli oneri espressamente considerati e ritenuti come ammissibili;
- *il divieto di pubblicità giochi e scommesse vincite in denaro*, in considerazione delle rilevanti estensioni che tale settore ha assunto ultimamente in Italia, con conseguente incremento sia dei danni, sia del rischio per i soggetti maggiormente vulnerabili di una dipendenza socio-economica, anche con conseguenze di tipo patologico.

Ai fini fiscali, sono state previste particolari misure *in materia di semplificazione fiscale* riguardanti:

- la revisione dell’istituto del redditometro per un consapevole contrasto all’economia sommersa;
- la scadenza dell’invio dei *dati di fatturazione* (“spesometro”) relativi al terzo trimestre 2018 che può avvenire entro il 28 febbraio 2019, oltre a confermare che la cadenza delle trasmissioni si deve considerare operativa:
  - *entro il 30 settembre*, per il primo semestre;
  - e:

- entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per il secondo semestre;
- l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni rese alle Pubbliche Amministrazioni o, meglio, l'operatività del medesimo non deve risultare applicata ai compensi per i servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

## ***Fattura elettronica prorogata al 1° gennaio 2019 solo per le cessioni di carburante presso i distributori***

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 909-927, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con decorrenza dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva (esclusi i contribuenti che applicano i regimi di vantaggio e forfetario e consumatori privati) avrebbero dovuto documentare con fattura elettronica, in luogo della scheda carburante gli acquisti di carburante.

Con il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, è stata decisa la proroga di tale obbligo al 1° gennaio 2019, ma solamente per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distruzione.

Ne deriva, di conseguenza, che l'obbligo della fatturazione elettronica per:

- le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, con esclusione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione;
- le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l'Amministrazione pubblica;

rimane confermato al 1° luglio 2018, tenendo, inoltre, in considerazione che l'*obbligo di fattura elettronica*, salvo proroga, si renderà operativo:

- per le cessioni ai turisti extra Unione europea rientranti nell'ambito del tax free shopping con decorrenza dal 1° settembre 2018;
  - per tutti gli operatori, con l'esclusione:
    - dei contribuenti minimi (regime di vantaggio);
    - dei soggetti che applicano il regime forfetario;a partire dal 1° gennaio 2019;
- con esclusione delle operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.

Inoltre, si rammenta che dal 1° luglio 2018 esplicano effetti gli strumenti tracciabili di pagamento per quanto attiene all'acquisto di carburante ai fini sia della deducibilità del costo, sia della detraibilità dell'Iva, in quanto l'eventuale mancato rispetto di tale regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indeducibilità ai fini Iva.

## ***Conferimento delle deleghe agli intermediari per la fatturazione elettronica e servizi attivabili***

Il *conferimento della delega all'intermediario* per l'uso di tutti i servizi connessi al processo di fatturazione elettronica può risultare posto in essere:

- mediante utilizzo dei sistemi Entratel/Fisconline;
- oppure:*
- presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, si segnala che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 117689 del 13 giugno 2018, sono state rese note le modalità per procedere a incaricare gli intermediari *ai servizi della fatturazione elettronica*, tenendo presente che, oltre alla possibilità di conferire la delega a *uno o più intermediari*:

- la delega può essere revocata in qualsiasi momento con le stesse modalità del conferimento;
- la durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni.

Tra i *servizi delegabili* sono presenti quelli di:

- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche;
- consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi;
- registrazione dell'indirizzo telematico;

– generazione del *QR-code*, cioè il “servizio di generazione del codice a barre bidimensionale” che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l’indirizzo telematico del contribuente);  
tenendo in considerazione che:

- sussiste anche la possibilità, come accennato, di delegare separatamente uno o più intermediari al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche;
- il *QR-code* può essere generato anche all’interno del cassetto fiscale;
- il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico” consente sia di rilevare lo stesso come preferito nella ricezione dei file (cioè una “pec-posta elettronica certificata” o un “codice destinatario”), sia di utilizzare il *QR-code* per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e dell’inerente “indirizzo telematico”.

Il servizio di “*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*” consente di:

- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il *SdI-Sistema di Interscambio*, rammentando che i *file delle fatture elettroniche*, come regola, rimarranno disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del predetto sistema;
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni:
  - di cessione di beni;
  - e/o:
  - di prestazione di servizi;effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (*operazioni transfrontaliere*);
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva del soggetto delegante;
- rilevare i dati Iva delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante, tra i quali:
  - l’anagrafica, rilevante ai fini Iva, del cliente e del fornitore;
  - i riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota Iva applicata;
  - l’esigibilità dell’imposta;compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, per conto del soggetto delegante;
- consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva;
- segnalare al *SdI-Sistema di Interscambio*, “l’indirizzo telematico” ritenuto preferito per la ricezione dei file da parte del soggetto delegante (“pec-posta elettronica certificata” o “codice destinatario”);
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (*QR-Code*) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

### ***Visto di conformità sulla propria dichiarazione da parte dei professionisti abilitati per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e alle ritenute alla fonte***

L’art. 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, espressamente dispone che “*i contribuenti che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito*”.

Il disposto normativo individua l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità della dichiarazione esclusivamente in presenza della "compensazione orizzontale" dei crediti relativi alle citate imposte per importi superiori a € 5.000,00.

L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni costituisce, in via generale, uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione finanziaria.

Infatti, con l'apposizione del predetto visto, viene attestata l'esecuzione dei controlli volti a verificare:

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la conformità dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Ai fini operativi, si rammenta che sono abilitati al rilascio del visto di conformità, tra l'altro:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- b) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, *nella risoluzione 2 settembre 2014, n. 82/E*, ha puntualizzato di ritenere che i professionisti in possesso dei requisiti predetti, che intendono utilizzare in *compensazione orizzontale* i crediti relativi:

- alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- all'Irap;
- all'Iva;
- e/o:
- alle ritenute alla fonte;

emergenti dalla propria dichiarazione, hanno la possibilità di procedere *in modo autonomo* all'apposizione del visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

### ***Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio***

L'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir considera deducibili dal reddito complessivo *“gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;”*.

Tali assegni costituiscono, per il coniuge che ne beneficia, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir e si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli, secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 1, lett. c), dello stesso testo unico.

In merito alle somme che sono disposte dal giudice a favore del coniuge separato o divorziato, l'Agenzia delle entrate ha più volte chiarito che la deducibilità prevista dal citato art. 10 è limitata a quelle espressamente previste a titolo di assegno periodico di mantenimento del coniuge, con esclusione delle altre somme *corrisposte una tantum* o in luogo di detto assegno.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13029/2013, ha ammesso la deducibilità delle *“spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio”* che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale.

In detta sentenza, tra l'altro, viene anche stabilito che *“le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell'art. 156 del codice civile, in quanto la disponibilità di un'abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto.”*.

La Cassazione, nel ritenere sussistenti i presupposti per la deducibilità dal reddito complessivo delle spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio a titolo di assegno di mantenimento, in base all'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir, ha altresì evidenziato che tale contributo per la casa è *“periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur per relationem a quanto risulta da elementi certi e conoscibili.”*.

Di conseguenza, si ritiene che *gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali*:

– se sono stati disposti dal giudice;

e:

– se sono quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex-coniuge;

hanno i requisiti per essere considerati alla stregua dell'assegno di mantenimento e, quindi, si devono ritenere deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir.

Per precisione, si pone in evidenza che nel caso in cui dette somme riguardino l'unità immobiliare a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Inoltre, per quel che attiene la *quantificazione del "contributo casa"*, si ritiene che l'importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato "*per relationem*", se il provvedimento prevede, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'unità immobiliare a disposizione dell'ex coniuge.

In tale situazione, la documentazione attestante il sostenimento dell'onere può essere validamente costituita, oltre che dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento.

La deduzione di tali somme ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir da parte del coniuge erogante, comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all'altro coniuge separato, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir).

## ***Saldo 2017 e acconto 2018 per l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero***

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.

L'imposta è dovuta dai:

- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il valore degli immobili da prendere come riferimento cambia, a seconda dello Stato in cui è situato il bene. Infatti:

- *per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni*, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
- *per gli altri Stati*, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

L'aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, e deve essere calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i € 200,00. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW.



L'aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale.

Dall'Ivie è possibile dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (art. 165 del Tuir).

Per il versamento dell'Ivie si applicano le stesse regole previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo, nonché rateazioni.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4041-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Saldo”;
- 4042-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – Saldo”;
- 4044-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Acconto prima rata”;
- 4045-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
- 4046-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – Acconto”.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve procedere a compilare il quadro RW del modello Redditi-PF.

## ***Modello Iva TR per i crediti infrannuali***

Entro la fine del mese di luglio deve essere presentato, *se ne ricorrono i presupposti*, il modello IVA-TR (che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato *nel corso del precedente trimestre* solare e cioè ai mesi di *aprile, maggio e giugno 2018*) che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi).

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare, tra l'altro, che, come regola, senza pretesa di completezza, il *credito infrannuale* può essere richiesto a rimborso:

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. In pratica, soggetti interessati sono coloro che hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni soggette a Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta di entità inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni, tenendo presente che nel conteggio devono essere incluse tutte le operazioni registrate, mentre devono essere esclusi gli acquisti e cessioni di beni ammortizzabili. Al riguardo, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006 si devono considerare “*ad aliquota zero*” sia le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il “reverse charge”, sia le altre ipotesi di applicazione del “reverse charge”, tra le quali rientrano anche le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici. Inoltre, anche le operazioni assoggettate allo *split payment* sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in relazione al requisito dell'aliquota media (nei limiti proporzionali);



- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate, tenendo presente, in merito, che tra le “operazioni effettuate” devono essere conteggiate anche le operazioni non soggette a Iva (artt. da 7 a 7-septies) per le quali è obbligatorio emettere fattura, in quanto assumono rilevanza ai fini della determinazione del volume d'affari;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili del trimestre, con riferimento alla sola Iva relativa a tali acquisti e tenendo in considerazione che non consentono il diritto al rimborso dell'Iva sulla base di tale requisito l'acquisizione sia di beni in leasing non essendo annoverato tra i beni dell'utilizzatore, sia di fabbricato (strumentale) in relazione all'area di sedime;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del decreto Iva) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

tenendo presente che:

- coloro che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 (secondo mese precedente) sono tenuti a determinare l'eccedenza Iva rimborsabile relativa a un determinato trimestre quale differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e quella detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo;
- se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di € 5.000,00 annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di rispettare l'operatività prevista dalle vigenti disposizioni normative. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel);

l'ammontare del credito Iva di cui è possibile richiedere il rimborso e/o la compensazione deve essere determinato esclusivamente con riferimento alle operazioni “effettuate” nel trimestre (art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e, pertanto, in relazione alla consegna/spedizione, per le cessioni di beni e/o al pagamento, per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura).

Specificamente il modello in argomento risulta adeguato per accogliere le modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto l'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale di entità superiore a € 5.000,00 annui.

In precedenza, invece, per il credito Iva emergente su base trimestrale, il visto di conformità risultava necessario solamente per la richiesta a rimborso di un importo superiore a € 30.000,00.

Ai fini procedurali, pertanto, al rigo TD7 è necessario specificare l'entità del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di € 700.000,00 stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, elevato, per effetto dell'art. 35, comma 6-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

L'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solamente dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge, tenendo in considerazione che:

- il superamento del limite di € 5.000,00 annui, è riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta;
- comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza;
- coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000,00 annui (entità elevata a € 50.000,00 per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere:
  - l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

o, in alternativa:

- la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo; sull'istanza da cui emerge il credito;
- la somma degli importi indicati nei righi TD6-ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso e TD7-ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, non deve risultare superiore all'imposta a credito risultante al rigo TC7-ammontare l'imposta a credito per il periodo derivante dal seguente conteggio:
  - Iva detraibile (di cui al rigo TC6);  
meno:
  - Iva a debito (di cui al rigo TC3);
- ai fini della richiesta del rimborso e/o dell'utilizzo in compensazione del credito Iva, l'importo risultante nel rigo TC7 deve necessariamente essere di entità superiore a € 2.582,28.

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare, ribadendo i concetti esposti, che il *credito Iva infrannuale*, in generale, può essere richiesto in restituzione da coloro che:

- effettuano, *in via esclusiva o prevalente*, operazioni attive soggette ad imposta con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni, tenendo presente che ai fini dell'individuazione dell'*aliquota media*:
    - non si devono considerare le operazioni inerenti ai beni ammortizzabili;
    - si devono comprendere le operazioni interne sottoposte al meccanismo del "reverse charge", che, ai fini in esame, si valutano come operazioni imponibili con "aliquota zero";
  - pongono in essere operazioni non imponibili, quali:
    - cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del decreto Iva);
    - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8-bis del decreto Iva);
    - servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (di cui all'art. 9 del decreto Iva);  
per un'entità superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  - eseguono acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili, nel qual caso, il recupero del credito Iva deve riguardare esclusivamente l'imposta inerente agli acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili posti in essere nel corso del trimestre, con l'eccezione – puntualizzata nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate 28 dicembre 2007, n. 392/E - dell'acquisizione in leasing del bene;
  - effettuano specifiche operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del decreto Iva, come, a titolo meramente indicativo:
    - lavorazioni relative a beni mobili materiali;
    - servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    - servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Unione europea o relativi a beni da esportare fuori dall'Unione europea;
    - trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;purché di entità superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni eseguite;
  - si trovano nelle condizioni previste dall'art. 17, comma 2, del decreto Iva o, meglio, i soggetti non residenti che operano in Italia tramite rappresentante fiscale o con identificazione diretta (art. 35-ter del decreto Iva).
- Il modello "*IVA TR-richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale*", che è costituito da cinque facciate, di cui:
- *le prime due*, inerenti al frontespizio riepilogativo, contengono:
    - l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
    - le informazioni e i dati del soggetto passivo Iva o contribuente, compreso il riquadro sull'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario abilitato;
  - *la terza e la quarta*, inerente al modulo, contenenti tutti i dati contabili richiesti ai fini dei rimborsi del tributo trimestrale, e costituite da quattro quadri (TA, TB, TC e TD) nei quali è necessario procedere sia a

riepilogare le operazioni attive e passive, sia a individuare l'eccedenza detraibile, sia, infine, a verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta del rimborso;

- *la quinta*, inerente al prospetto riepilogativo (quadro TE), che si deve ritenere riservato alla società o all'ente controllante ai fini della richiesta di rimborso (o della comunicazione dell'utilizzo in compensazione) del credito trimestrale di gruppo;

deve essere presentato, esclusivamente mediante invio per *via telematica*, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Ai fini operativi, per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi, si pone in evidenza che l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100, nel disciplinare i versamenti periodici Iva, dispone che, entro il giorno 16 di ogni mese, il contribuente "...determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso..." e per i quali esercita il diritto alla detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 19 del decreto Iva.

In altri termini, secondo quanto previsto dalla riferita disposizione normativa, i contribuenti con liquidazione mensile devono procedere a determinare l'Iva a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade di sabato o in giorno festivo, facendo riferimento all'imposta esigibile ed all'imposta detratta (previa annotazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.

Il successivo comma 3 del citato art. 1, nel prevedere un diverso sistema di effettuazione delle liquidazioni Iva, dispone che il contribuente "...che affida a terzi la tenuta della contabilità..., può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica".

Al riguardo, tenendo anche in considerazione le sentenze della Corte di Cassazione n. 21192 del 6 agosto 2008 e n. 18676 dell'8 luglio 2008, è necessario porre in rilievo che, per quanto concerne la determinazione dell'imposta, l'applicazione della norma citata non comporta un differimento dei termini di registrazione delle fatture, né, tantomeno, dell'esigibilità dell'imposta, ma soltanto una diversa base di calcolo dell'imposta (a debito o a credito) relativa a ciascuna liquidazione periodica.

Infatti, come base di riferimento, deve essere considerata l'Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui si effettua la liquidazione, con un'eccezione nel solo primo anno di applicazione.

Allo stesso modo, occorre tener conto degli acquisti annotati nello stesso periodo.

Pertanto, ad esempio, se un contribuente ha optato per la *tenuta della contabilità presso terzi* già a partire dal periodo d'imposta precedente, le liquidazioni:

<i>del mese di</i>	<i>deve risultare posta in essere – come regola - entro il</i>	<i>con riferimento alle operazioni attive e passive registrate nel corso del secondo mese precedente e cioè nel corso del mese di</i>
gennaio	16 febbraio	dicembre dell'anno precedente
febbraio	16 marzo	gennaio
marzo	16 aprile	febbraio
aprile	16 maggio	marzo
maggio	16 giugno	aprile
giugno	16 luglio	maggio
luglio	20 agosto	giugno
agosto	16 settembre	luglio
settembre	16 ottobre	agosto
ottobre	16 novembre	settembre
novembre	16 dicembre	ottobre
dicembre	16 gennaio dell'anno	novembre

	successivo	
--	------------	--

Tale sistema di calcolo determina, come anche puntualizzato dall’Agenzia delle entrate al punto 2.8 della circolare 26 aprile 1999, n. 92/E, uno sfasamento temporale - atteso che le liquidazioni effettuate nel corso dell’anno sono calcolate sulle registrazioni effettuate nel periodo dicembre - novembre – il che “... può dare origine a un conguaglio d’imposta (a debito o a credito) in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA in quanto, in tale dichiarazione, devono essere comprese esclusivamente le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno”.

Per quanto attiene ai *rimborsi Iva infrannuali* o, meglio, in relazione a periodi inferiori all’anno, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del terzo comma dell’art. 30 del decreto Iva, si pone in evidenza che, ai fini dell’individuazione dell’eccedenza Iva rimborsabile e/o compensabile relativa:

<i>al periodo</i>	<i>è necessario fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di</i>	<i>e all’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati i cui documenti di riferimento risultano annotati nei mesi di</i>
primo trimestre	gennaio- febbraio - marzo	gennaio- febbraio - marzo
secondo trimestre	aprile – maggio - giugno	aprile – maggio - giugno
terzo trimestre	luglio – agosto - settembre	luglio – agosto - settembre

Ne deriva, di conseguenza, che alle medesime operazioni è necessario fare riferimento ai fini della verifica dell’esistenza dei presupposti di cui all’art. 30 del decreto Iva.

Va da sé che il contribuente deve necessariamente tener conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell’eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e l’importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chiesto a rimborso e/o in compensazione.

In concreto, i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi e specificamente presso:

- centri di elaborazione dati contabili;
- società di servizi amministrativi e contabili;
- studi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);

che hanno esercitato l’opzione per porre in essere la cosiddetta “liquidazione Iva posticipata” (di cui all’art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/1998), ai fini:

- dell’individuazione della liquidazione periodica Iva, devono necessariamente fare riferimento alle operazioni poste in essere nel corso del secondo mese precedente;
- della verifica sia della sussistenza delle condizioni per poter procedere alla trasmissione della richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito trimestrale, sia dell’ammontare a credito;

devono necessariamente fare riferimento all’imposta inerente alle operazioni che sono state annotate nell’attinente trimestre solare.

Pertanto, per procedere alla *richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito Iva*:

<i>del periodo di riferimento</i>	<i>si deve fare riferimento alle operazioni effettivamente annotate nei mesi di</i>	<i>e non alle operazioni registrate nei mesi di</i>
primo trimestre	gennaio- febbraio - marzo	dicembre - gennaio- febbraio
secondo trimestre	aprile – maggio - giugno	marzo - aprile – maggio
terzo trimestre	luglio – agosto - settembre	giugno - luglio – agosto

## Agenda

### Scadenzario dal 16 al 31 Luglio 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	<b>ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO</b> Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> .	
16	<b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE</b> I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere a eseguire l'annotazione nel registro Iva degli acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie <i>ricevute nel corso del mese precedente</i> , con riferimento a tale mese.	
16	<b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA</b> I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale devono procedere all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate <i>nel corso del mese precedente</i> .	
16	<b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA</b> I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione devono procedere all'emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere <i>nel corso del terzo mese precedente</i> a quello in corso.	
16	<b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b> I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef <i>di competenza del mese precedente</i> .	
16	<b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b> I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	<b>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</b> Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, <i>non</i> hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
16	<b>ALCOLI METILICI</b> Scade il termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e/o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare sia le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente, sia le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di	



	<p>riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (<i>con raggruppamento per cliente destinatario</i>).</p>	
16	<p><b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE INPS-RATEIZZAZIONE</b> Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno cadeva di sabato)</i>, della <i>seconda rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi.</p>	
16	<p><b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b> Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.</p>	
16	<p><b>CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</b> Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i>.</p>	
16	<p><b>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</b> I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
16	<p><b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b> I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno € 500,00.</p>	
16	<p><b>CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI</b> Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.</p>	
16	<p><b>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO</b> Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
16	<p><b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</b> Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.</p>	
16	<p><b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese</i></p>	



	<i>precedente.</i>	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</b> I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI</b> Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
16	<b>DIVIDENDI E UTILI CORRISPOSTI NEL TRIMESTRE SOLARE PRECEDENTE-RITENUTE</b> Pagamento delle ritenute operate nel trimestre solare precedente, in relazione a dividendi e utili distribuiti dalle società.	
16	<b>ENERGIA ELETTRICA</b> Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 504/1995, in relazione ai consumi dell'anno precedente.	
16	<b>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</b> Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.	
16	<b>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</b> I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i> , inerenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto interessato.</li> </ul> <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p>	
16	<p><b>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</b></p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
16	<p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO</b></p> <p>Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente <i>mese di maggio (secondo mese precedente)</i>, in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.</p>	
16	<p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO</b></p> <p>Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente <i>mese di maggio (secondo mese precedente)</i>.</p>	
16	<p><b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b></p> <p>I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i>.</p>	
16	<p><b>IMPRESSE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</b></p> <p>In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>	
16	<p><b>INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA</b></p> <p>Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p>	
16	<p><b>IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D'IMPOSTA PUBBLICI</b></p> <p>Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell'acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP.</p>	
16	<p><b>IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</b></p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti</p>	

	<p>intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).</p>	
16	<p><b>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA</b> Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese;</li> <li>• da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di maggio (<i>secondo mese precedente</i>);</li> </ul> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p><b>IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE</b> Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale <i>rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p><b>LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE</b> Pagamento, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'art. 53 del Tuir, iscritti alla gestione separata Inps e titolari di partita Iva, che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno eseguito il primo versamento <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno cadeva di sabato)</i>, della <i>seconda rata</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione degli interessi.</p>	
16	<p><b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERNEDIO</b> I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del mese di marzo 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 aprile 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p><b>LOCAZIONI BREVI-VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE</b> Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta degli intermediari che svolgono attività di agenzia immobiliare anche tramite portali <i>on line</i>, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della ritenuta alla fonte nella misura del 21% derivante dalle locazioni brevi calcolata sui canoni corrisposti alla persona fisica locatore o comodatario o sublocatore, mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando l'appropriato codice tributo, tenendo presente che nell'ipotesi di omesso o di insufficiente adempimento, in assenza anche del ravvedimento operoso sprint, breve, intermedio o lungo, si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura pari al 30% dell'ammontare non corrisposto.</p>	
16	<p><b>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE</b> I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- compensi per avviamento commerciale;</li> <li>- contributi degli enti pubblici;</li> <li>- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li> <li>- premi e vincite;</li> <li>- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li> <li>- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li> <li>- redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- redditi diversi;</li> </ul> <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
<b>16</b>	<p><b>SOSTITUTI D’IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>I sostituti d’imposta che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del mese di marzo 2018 (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 aprile 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
<b>16</b>	<p><b>TOBIN TAX</b></p> <p>Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell’imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
<b>16</b>	<p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE REDDITI-RATEIZZAZIONE</b></p> <p>Pagamento della <i>seconda rata o quota</i>, con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione, da parte dei soggetti titolari di partita Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute per Irpef o Ires e inerenti addizionali, Irap e imposte sostitutive a titolo di saldo per l’adempimento dichiarativo inerente al periodo d’imposta precedente, acconto per l’anno in corso e adeguamento Iva agli studi di settore, e hanno corrisposto la prima rata <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno cadeva di sabato)</i>.</p>	
<b>18</b>	<p><b>IMU-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento dell’acconto Imu <i>scaduto lo scorso 18 giugno</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla <i>regolarizzazione per ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza del termine)</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, con la corresponsione del tributo maggiorato degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 1,50%.</p>	
<b>18</b>	<p><b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell’Iva a credito dell’Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di maggio (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 18 giugno 2018, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi</p>	

	<p>hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “breve” (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) con il pagamento dell’Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>	
<b>18</b>	<p><b>SOSTITUTI D’IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I contribuenti-sostituti d’imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di maggio (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 18 giugno 2018, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “breve” (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.</p>	
<b>18</b>	<p><b>TASI-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento della quota della Tasi dovuta per l’anno 2018 <i>scaduta lo scorso 18 giugno (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla <i>regolarizzazione per ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza del termine)</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 1,50% (pari a un decimo del 15%), mediante versamento del tributo da regolarizzare, nonché della sanzione amministrativa ridotta e degli interessi di ritardato pagamento.</p>	
<b>20</b>	<p><b>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l’impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>	
<b>20</b>	<p><b>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b></p> <p>Le Amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni <i>avvenute nel corso del mese precedente</i>.</p>	
<b>20</b>	<p><b>ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO</b></p> <p>Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l’assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
<b>20</b>	<p><b>AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</b></p> <p>Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l’invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.</p>	



<b>20</b>	<p><b>MISURATORI FISCALI-COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA</b></p> <p>Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, da parte dei fabbricanti di apparecchi misuratori fiscali e dei laboratori di verifica periodica abilitati, del dettaglio dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali eseguite nel corso del trimestre solare precedente (<i>mesi di aprile, maggio e giugno</i>).</p>	
<b>20</b>	<p><b>SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI-DICHIARAZIONE IVA</b></p> <p>Presentazione all’Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della dichiarazione inerente al <i>trimestre solare precedente (mesi di aprile, maggio e giugno)</i> e attinente ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e/o elettronici resi a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti sia nell’Unione europea, sia negli altri Stati dell’Unione europea, nonché porre in essere il pagamento della relativa imposta a credito dell’Erario.</p>	
<b>22</b>	<p><b>APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO-CANONE DI CONCESSIONE</b></p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente al terzo periodo contabile dell’anno in corso (<i>mesi di maggio e giugno</i>).</p>	
<b>23</b>	<p><b>MOD. 730-ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI</b></p> <p>Entro la data in esame, i contribuenti persone fisiche, se ne ricorrono le condizioni, hanno la possibilità di procedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef e, nei giorni successivi alla presentazione del mod. 730, potrà ricevere la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione;</li><li>– presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef, in modo da ricevere - dal Caf o dal professionista abilitato - la copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate nel periodo dal 1° al 23 luglio scorso.</li></ul>	
<b>23</b>	<p><b>MOD. 730-CAF O PROFESSIONISTI INTERMEDIARI ABILITATI</b></p> <p>Entro la data in esame, i Caf o i professionisti intermediari abilitati devono procedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– rilasciare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dallo stesso nel periodo dal 1° al 23 luglio 2018;</li><li>– trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per gli adempimenti dichiarativi presentati dal 1° al 23 luglio 2018.</li></ul> <p>Inoltre, sempre entro la data in esame, i Caf e i professionisti intermediari abilitati, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere a verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, a effettuare il calcolo delle imposte e a consegnare al contribuente la copia del mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dallo stesso nel periodo dal 1° al 23 luglio scorso.</p>	
<b>25</b>	<p><b>CONTRIBUTI ENPAIA</b></p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>	

<b>25</b>	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</b> Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat <i>inerenti al mese precedente.</i>	
<b>28</b>	<b>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</b> Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>prima rata del quarto periodo contabile</i> (mesi di luglio e agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di marzo e aprile).	
<b>29</b>	<b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b> Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di maggio</i> , poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 30 aprile 2018 (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.	
<b>29</b>	<b>DICHIARAZIONE ANNUALE IVA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2017</b> Per i soggetti passivi Iva che hanno presentato in termini la dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente sussiste la possibilità di procedere alla regolarizzazione dell'eventuale infedele dichiarazione Iva relativa all'anno 2017, mediante invio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato con la corresponsione della prevista sanzione amministrativa ridotta di € 27,78 (1/9 di € 250,00), tenendo presente che se vi sono imposte da corrispondere a queste si devono necessariamente applicare la sanzione per omesso o insufficiente versamento e gli interessi dovuti.	
<b>30</b>	<b>LOCAZIONI-DENUNCIA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA</b> Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 del corrente mese (anche se la data della stipulazione del contratto è successiva), nonché dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, mediante presentazione, direttamente dal locatore (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.	
<b>30</b>	<b>LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO</b> Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che non hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° del corrente mese o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando il modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " e specificando gli appropriati codici tributo.	



<b>31</b>	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b></p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di agosto</i>, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo riguardanti le somme dovute che, di regola, si possono riferire alla seconda o unica rata inerente al periodo d'imposta in corso dell'Ires, dell'Irap, dell'addizionale Ires inerente al settore petrolifero e gas e dell'eventuale maggiorazione Ires.</p>
<b>31</b>	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura avviene <i>alla fine del corrente mese</i>, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 30 giugno 2017 (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, <i>se non vi hanno già provveduto</i>, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
<b>31</b>	<p><b>AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO-PROVVIGIONI</b></p> <p>Per i soggetti preponenti di agenti e rappresentanti di commercio scade il termine per procedere alla consegna dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel corso del precedente trimestre solare e alla corresponsione di tali provvigioni.</p>
<b>31</b>	<p><b>ALCOLI METILICI-ANNOTAZIONI</b></p> <p>I soggetti interessati devono procedere all'effettuazione, sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti delle annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> e della rilevazione delle rimanenze <i>alla fine del mese</i>, tenendo, in ogni caso, presente che la copia del registro, con allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario), deve necessariamente essere trasmesso all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il giorno 15 del mese successivo.</p>
<b>31</b>	<p><b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE INPS-VERSAMENTO RATEIZZAZIONE</b></p> <p>Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti non <i>titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato), della <i>seconda rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,31%, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
<b>31</b>	<p><b>ASSICURAZIONI</b></p> <p>Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di giugno</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il precedente <i>mese di maggio</i>, mediante versamento</p>

	utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica, specificando gli appropriati codici tributo.	
31	<p><b>ASSICURAZIONI ESTERE</b></p> <p>Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono procedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
31	<p><b>CEDOLARE SECCA-ACCONTO</b></p> <p>I contribuenti che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) devono procedere al pagamento della seconda rata o quota <i>della cedolare secca</i> nella misura del 40% dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno in corso, con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,31%, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
31	<p><b>CEDOLARE SECCA-PAGAMENTO SALDO PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE</b></p> <p>I contribuenti che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato), devono procedere al pagamento della seconda rata o quota <i>della cedolare secca</i> dovuta a saldo per il periodo d’imposta precedente, con l’applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,31%, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
31	<p><b>CONTRIBUTO ANTITRUST-VERSAMENTO</b></p> <p>Per le società di capitali e le cooperative, aventi ricavi complessivi superiori a 50 milioni di euro, scade il termine, per l’anno in corso, per procedere al pagamento del contributo inerente alla copertura dell’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p>	
31	<p><b>CONTRIBUZIONI INPS</b></p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti <i>del mese precedente</i>, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>• ai collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• ai lavoratori a progetto;</li> <li>• ai lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>• ai venditori a domicilio;</li> <li>• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.</li> </ul> <p>Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell’ambito dello spettacolo e dello sport.</p>	
31	<p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE</b></p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d’imposta <i>alla fine dello scorso mese di ottobre</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
31	<p><b>DIRITTI ANNUALI CAMERALI</b></p> <p>Termine per effettuare il pagamento del diritto annuale, tenendo in considerazione l’eventuale integrazione, da parte dei soggetti iscritti alla Camera di commercio, se</p>	

	<i>ne ricorrono le condizioni in relazione alla chiusura del periodo d'imposta o esercizio sociale.</i>	
<b>31</b>	<p><b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b></p> <p>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.</p>	
<b>31</b>	<p><b>IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE</b></p> <p>Scade il termine di riferimento per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), sono tenuti a procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato nel trimestre solare precedente (mesi di <i>aprile, maggio e giugno</i>).</p>	
<b>31</b>	<p><b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b></p> <p>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti <i>al mese precedente</i>, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.</p>	
<b>31</b>	<p><b>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</b></p> <p>Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00.</p>	
<b>31</b>	<p><b>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE-SOMME GIOCATE</b></p> <p>Per i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, a norma dei DD.MM. 6 agosto 2007 e 4 ottobre 2007, scade il termine per procedere a eseguire la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile <i>maggio-giugno</i>.</p>	
<b>31</b>	<p><b>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE-VERSAMENTO RATA MENSILE INERENTE A SITUAZIONID DI DIFFICOLTÀ</b></p> <p>Per i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, a norma de D.M. 23 aprile 2007, scade il termine per procedere a eseguire il pagamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'istanza-richiesta di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p>	
<b>31</b>	<p><b>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC</b></p> <p>Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>mese di gennaio</i> (senza maggiorazioni);</li> <li>- <i>mese di dicembre</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%);</li> </ul> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.</p>	

<b>31</b>	<p><b>TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI PERSONE-ANNOTAZIONE PROVVISORIE</b></p> <p>Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere a effettuare l'annotazione in apposito registro delle provvisorie corrisposte nel corso del precedente ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti pubblici urbani di persone.</p>
<b>31</b>	<p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE REDDITI-RATEIZZAZIONE</b></p> <p>Pagamento da parte dei <i>soggetti non titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di rateizzare le somme dovute e hanno corrisposto la prima rata entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) delle somme dovute per Irpef o Ires e inerenti addizionali, Irap, imposte sostitutive e studi di settore, a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- saldo per l'adempimento dichiarativo inerente al periodo d'imposta precedente;</li><li>- acconto per l'anno in corso;</li><li>- adeguamento Iva agli studi di settore;</li></ul> <p>della <i>seconda rata o quota</i> delle somme dovute, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,31%, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
<b>31</b>	<p><b>VERSAMENTI INERENTI A IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO</b></p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, i <i>soggetti non titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di rateizzare l'Ivafe dovuta e hanno corrisposto la prima rata entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) devono procedere a corrispondere la <i>seconda rata o quota</i> del saldo dovuto per l'anno 2017, nonché dell'acconto dovuto per l'annualità corrente, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,31%, mediante versamento esclusivamente utilizzando il modello F24.</p>
<b>31</b>	<p><b>VERSAMENTI INERENTI A IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO</b></p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, i <i>soggetti non titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di rateizzare l'Ivie dovuta e hanno corrisposto la prima rata entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) devono procedere a corrispondere la <i>seconda rata o quota</i> del saldo dovuto per l'anno 2017, nonché dell'acconto dovuto per l'annualità corrente, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,31%, mediante versamento esclusivamente utilizzando il modello F24.</p>
<b>31</b>	<p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE CONSEGUITE DOPO IL 1° LUGLIO 1998</b></p> <p>Pagamento da parte dei <i>soggetti non titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di rateizzare le somme dovute e hanno corrisposto la prima rata entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) della <i>seconda rata o quota</i> dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1° luglio 1998 dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi-modello Redditi, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,31%, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
<b>31</b>	<p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-PROVENTI SOTTOPOSTI A TASSAZIONE SEPARATA</b></p> <p>Pagamento da parte dei <i>soggetti non titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di rateizzare le somme dovute e hanno corrisposto la prima rata entro lo scorso 2 luglio</p>

(in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) della *seconda rata o quota* dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi e dei proventi sottoposti a tassazione separate non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione nella misura dello 0,31%, mediante versamento utilizzando il modello F24.

**31**

**VOLUNTARY DISCLOSURE-COSIDDETTA MINI-PRESENTAZIONE Istanza**

Scade il termine, per le persone fisiche che erano residenti all'estero e iscritte all'Aire, nonché per i lavoratori *ex* frontalieri, o loro eredi, per procedere a presentare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'istanza-richiesta di regolarizzazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarative inerenti sia alle attività depositate e alle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero al 6 dicembre 2017, derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all'estero, sia alle somme e alle attività derivanti dalla cessione di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.

## **Schede operative**

### ***Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108<sup>1</sup>***

<i>Categorie di operazioni</i>	<i>Classe di importo in unità di euro</i>	<i>Tassi effettivi globali medi su base annua</i>	<i>Tassi soglia su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000,00	10,89%	<b>17,6125%</b>
	oltre 5.000,00	8,67%	<b>14,8375%</b>
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500,00	15,63%	<b>23,5375%</b>
	oltre 1.500,00	14,56%	<b>22,2000%</b>
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti	fino a 50.000,00	7,31%	<b>13,1375%</b>
	da 50.000,00 a 200.000,00	5,17%	<b>10,4625%</b>
	oltre 200.000,00	3,20%	<b>8,0000%</b>
Sconto di portafoglio commerciale	fino a 50.000,00	7,31%	<b>13,1375%</b>
	da 50.000,00 a 200.000,00	5,17%	<b>10,4625%</b>
	oltre 200.000,00	3,20%	<b>8,0000%</b>
Finanziamenti all'importazione e anticipi fornitori	fino a 50.000,00	7,31%	<b>13,1375%</b>
	da 50.000,00 a 200.000,00	5,17%	<b>10,4625%</b>
	oltre 200.000,00	3,20%	<b>8,0000%</b>
Credito personale	intera distribuzione	10,09%	<b>16,6125%</b>
Credito finalizzato	intera distribuzione	9,35%	<b>15,6875%</b>
Factoring	fino a 50.000,00	4,91%	<b>10,1375%</b>
	oltre 50.000,00	2,63%	<b>7,2875%</b>
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	3,74%	<b>8,6750%</b>
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	3,27%	<b>8,0875%</b>
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000,00	6,98%	<b>12,7250%</b>
	oltre 25.000,00	6,47%	<b>12,0875%</b>
Leasing strumentale	fino a 25.000,00	8,12%	<b>14,1500%</b>
	oltre 25.000,00	4,63%	<b>9,7875%</b>
Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso	intera distribuzione	2,67%	<b>7,3375%</b>
Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile	intera distribuzione	2,34%	<b>6,9250%</b>
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000,00	11,65%	<b>18,5625%</b>
	oltre 15.000,00	8,71%	<b>14,8875%</b>
Credito revolving	intera distribuzione	16,15%	<b>24,1500%</b>
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito	intera distribuzione	12,59%	<b>19,7375%</b>
Altri finanziamenti	intera distribuzione	10,24%	<b>16,8000%</b>

<sup>1</sup> Periodo di applicazione: dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018.



## **Contratto di rent to by - Tassazione indiretta**

<b>CANONE DI LOCAZIONE DEL CONTRATTO</b>		
<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Entità dell'imposta di registro dovuta</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota agevolata: 10%)	misura fissa: € 67,00 o € 200,00 in relazione della forma dell'atto stipulato
	immobile abitativo senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%)	misura proporzionale: 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 1%
locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo (operazione esente ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%)	misura proporzionale: 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 1%
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo (operazione fuori campo ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale (operazione fuori campo ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%

<b>QUOTA ACCONTO RELATIVA AL CONTRATTO</b>			
<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Operatività ai fini Iva</i>	<i>Imposta di registro</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 3%
	immobile strumentale con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00



	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00
locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 3%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%	misura fissa: € 200,00
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 3%
	immobile strumentale	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 3%

**TRASFERIMENTO IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO**

<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Operatività ai fini Iva</i>	<i>Imposta di registro</i>	<i>Imposte ipotecarie e catastali</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura fissa: € 200,00 + € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura fissa: € 200,00 + € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza	operazione esente ai fini	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni	misura fissa: € 50,00 + € 50,00

	esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	Iva	prima cassa o 9%	
	immobile strumentale con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni prima cassa o 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni prima cassa o 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00
	immobile strumentale	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00

## **Dossier Casi e Contabilità**

### ***Reddito d'impresa e proventi immobiliari abitativi***

Ai fini civilistici i proventi immobiliari e tutti gli oneri sostenuti riferiti all'unità immobiliare abitativa hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio.

In sede di redazione del modello Redditi 2018-SC, la partecipazione di tale unità immobiliare alla determinazione del reddito imponibile deve avvenire in relazione alle risultanze catastali (art. 36 e seguenti del Tuir) e, quindi, deve essere riformulata l'operatività per pervenire alla corretta imputazione ai fini fiscali.

A chiarimento valga la seguente esemplificazione.

*Caso* – si consideri una società che:

- ha locato un'unità immobiliare abitativa (rendita catastale rivalutata pari a € 4.000,00) percependo un canone annuo di competenza del 2017 di € 28.000,00, che ha contabilizzato tra i “proventi immobiliari”;
- per la medesima unità immobiliare ha sostenuto spese di manutenzione ordinaria per € 3.600,00, oneri di manutenzione straordinaria per € 2.600,00 e spese di gestione per € 7.000,00 regolarmente contabilizzate.

*Soluzione*

In sede di adempimento dichiarativo è necessario tenere in considerazione che:

- le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite massimo del 15% del “provento da locazione” (15% di € 28.000,00 = € 4.200,00).

Poiché l'entità sostenuta è minore a tale percentuale, l'importo di € 3.600,00 si deve ritenere interamente deducibile, mentre le spese di manutenzione straordinaria non esplicano effetti ai fini della deduzione (ne deriva che al rigo RF10 del modello Redditi 2018 deve essere annotato l'importo di € 24.200,00 [€ 28.000,00 - € 3.600,00]), in quanto maggiore della rendita catastale rivalutata [€ 4.000,00];

- tutte le spese sostenute inerenti all'unità immobiliare abitativa ammontanti a € 13.400,00 [€ 3.600,00 + € 2.600,00 + € 7.000,00], devono essere annotate come “*variazione in aumento*” al rigo RF11 del modello Redditi 2018;

mentre l'ammontare del provento da locazione [€ 28.000,00], contabilizzato tra i “proventi immobiliari” deve costituire oggetto di “*variazione in diminuzione*” da annotare al rigo RF39 del modello Redditi SC 2018.

### ***Scomputo delle ritenute alla fonte in sede di adempimento dichiarativo***

Le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione dell'adempimento dichiarativo possono essere, come regola, scomutate:

- dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi cui si riferiscono;

o:

- dall'imposta relativa al periodo nel quale sono state operate;

tenendo presente, per evidenti ragioni, che rimane fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi devono necessariamente risultare scomutate dall'imposta inerente al periodo nel quale sono state operate.

Al riguardo, infatti:

- *l'art. 22, comma 1, lett. c), del Tuir*, stabilisce che dall'imposta si scomutano nell'ordine:
  - le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente;

- le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate;
- le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate;
- *l'art. 25-bis, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, per il quale la ritenuta alla fonte deve essere scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata, tenendo presente che se la medesima risulta operata successivamente, deve essere scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Tali nuove modalità procedurali trovano coerente applicazione in sede di compilazione del modello dichiarativo "Redditi 2018" e, specificamente, nel modello delle "persone fisiche", l'entità delle ritenute alla fonte a titolo di acconto devono risultare:

- rilevate:

- *per le imprese minori in contabilità semplificata*, nel quadro RG al rigo RG37;

Altri dati	Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
<b>RG37</b> Dati da riportare nel quadro RN	1	2	3	4
(di cui da art.5	5	Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati
6	7	8	9	Imposte delle controllate estere
,00 )	,00	,00	,00	,00

- *per le imprese in contabilità ordinaria*, nel quadro RF al rigo RF102;

Altri dati	Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
<b>RF102</b> Dati da riportare nel quadro RN	1	2	3	4
(di cui da art.5	5	Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati
6	7	8	9	Imposte delle controllate estere
,00 )	,00	,00	,00	,00

- scomputate nel quadro RN al rigo RN33.

RN33 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00

A chiarimento dell'assunto, si vedano le seguenti situazioni.

**Caso 1** – L'agente di commercio Paolo Rossi, per l'attività svolta nel corso del quarto trimestre 2017:

- ha maturato una provvigione pari a € 10.800,00 (che deve essere dichiarata per competenza nel periodo d'imposta 2017 utilizzando il modello "Redditi PF 2018");
- ha fatturato il relativo addebito nel mese di gennaio 2018;
- ha riscosso la provvigione nel corso del mese di marzo 2018, al netto della ritenuta alla fonte a titolo di acconto di € 1.242,00 (23% sul 50% della provvigione = 23% di € 5.400,00).

*Analisi*

Poiché, sulla provvigione che concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta "2017", la ritenuta alla fonte a titolo di acconto risulta operata nel 2018, l'agente di commercio ha la possibilità di rilevare la medesima:

- *nel modello "Redditi 2018 PF" (scomputo "per competenza")*, in modo da scomputarla direttamente dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta "2017", nel quale risulta imputato il reddito sul quale è stata applicata la ritenuta;
- *nel modello "Redditi 2019 PF" (scomputo "per cassa")*, in maniera da scomputarla dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta "2018", nel quale, pur in assenza del reddito di riferimento, la ritenuta è stata operata.

**Caso 2** – L'agente di commercio Paolo Rossi, per l'attività svolta nel corso del quarto trimestre 2017:

- ha maturato una provvigione pari a € 10.800,00 (che deve essere dichiarata per competenza nel periodo d'imposta 2017 utilizzando il modello "Redditi PF 2018");
- ha fatturato il relativo addebito nel mese di dicembre 2017;

- ha riscosso la provvigione nel mese di dicembre 2017, al netto della ritenuta alla fonte a titolo di acconto di € 1.242,00 (23% sul 50% della provvigione = 23% di € 5.400,00).

*Analisi*

- Poiché, sulla provvigione che concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta "2017", la ritenuta alla fonte a titolo di acconto risulta operata nel 2017, l'agente di commercio deve necessariamente procedere a rilevare la medesima *nel modello "Redditi 2018 PF" (scomputo "per competenza")*, in modo da imputarla direttamente dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta "2017", nel quale risulta imputato il reddito sul quale è stata applicata la ritenuta.

*Caso 3* – L'agente di commercio Paolo Rossi, per l'attività svolta nel corso del quarto trimestre 2017:

- ha maturato una provvigione pari a € 10.800,00 (che deve essere dichiarata per competenza nel periodo d'imposta 2017 utilizzando il modello "Redditi PF 2018");
- ha fatturato il relativo addebito nel mese di giugno 2018;
- ha riscosso la provvigione nel corso del mese di novembre 2018, al netto della ritenuta alla fonte a titolo di acconto di € 1.242,00 (23% sul 50% della provvigione = 23% di € 5.400,00).

*Analisi*

Poiché, sulla provvigione che concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta "2017", la ritenuta alla fonte a titolo di acconto è stata operata dopo la scadenza di presentazione dell'adempimento dichiarativo per l'anno di competenza del reddito, l'agente di commercio deve rilevare la medesima *nel modello "Redditi 2019 PF" (scomputo "per cassa")*, in maniera da recuperarla dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta "2018", nel quale, pur in assenza del reddito di riferimento, la ritenuta è stata operata.